## **Regione Piemonte**

# UNIONE MONTANA DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE

Riconosciuta con DGR del 31/07/2015 n. 20-1947

Sede Legale Via Roma 54, Valstrona Sede Operativa: Via De Angeli, 35/A 28887 OMEGNA Tel. 0323 61687 Fax 0323 360489

 $\underline{info@umstronaquarne.it} \quad unionestronaquarne@pec.it$ 

C.F. 93039020032 P. IVA 02472260039

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE N. 24

Copia

OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALL'UNIONE MONTANA.

L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di novembre alle ore diciannove e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta dell'Unione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CAPOTOSTI LUCA	Sì
2. GROMME PAOLO	Sì
3. MARCHESA GRANDI PAOLO	Sì
4. PIZZI SEBASTIANO	No
5. QUARETTA CARLO	Sì
6. VITALI ANGELO	Sì
Totale Presenti: Totale Assenti:	5 1

Con l'intervento e l'opera del Segretario dell'Unione DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CAPOTOSTI LUCA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

#### IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento posto all'ODG, che concerne la "Ricognizione straordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute dall'Unione Montana, adempimento obbligatorio da assolversi, in conseguenza a quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

In questo contesto normativo si deve in primo luogo sottolineare che l'Unione Montana, con atto costitutivo siglato il 16 aprile 2014, ha però iniziato la propria attività solo successivamente e precisamente il 1 gennaio 2016 e le tre "partecipazioni" possedute alla data del 31 dicembre 2017 e quindi a tutt'oggi, sono state acquisite nel seguente modo:

- 1) **Distretto Turistico Dei Laghi**: n. 20 quote nominali del valore di € 24,32 cad. (Totale € 486,40) 0,30% del capitale sociale di € 80.664,11, derivanti dal processo di successione e trasferimento dei rapporti giuridici disciplinato dalla legge regionale n. 11 del 28.9.2012 e smi, in particolare articoli 15 e 16, con assegnazione proveniente dalla Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, ente soggetto a processo di liquidazione ed estinzione (*Cfr Decreto del Commissario n. 04 del 27/01/2016*);
- 2) GAL Laghi e Monti Del VCO: n. 27 quote nominali del valore di € 200,00cad. complessivi € 5.400,00, pari allo 4,59% del Capitale Sociale di € 117.600,00, derivanti dal processo di successione e trasferimento dei rapporti giuridici disciplinato dalla legge regionale n. 11 del 28.9.2012 e smi, in particolare articoli 15 e 16, con assegnazione proveniente dalla Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, ente soggetto a processo di liquidazione ed estinzione (*Cfr Decreto del Commissario n. 38 del 13/11/2015*);
- 3) Acque Cusio Srl: La società costituita da n° 11 Comuni e n° 1 Unione Montana ed è di proprietà dell'Unione per una quota del 3,17%. La Società è nata nel 1998 come Consorzio di comuni per la raccolta e la depurazione delle acque reflue. Nel 2001 il Consorzio si è trasformato in società (s.p.a.) e successivamente, nel 2006 la società si è trasformata in s.r.l. Sempre nel 2006, per disposizione di legge che imponeva la separazione della proprietà dalla gestione del servizio idrico integrato, ha ceduto il proprio ramo di "gestione" del servizio ad Acque spa poi confluita in Acqua Novara VCO e, attualmente, gestisce le infrastrutture del servizio idrico integrato.

Il presente atto ricognitivo costituisce quindi una sorta di aggiornamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2^, del recente "T.U.S.P.", altresì rimarcando nella fattispecie, la natura delle due "partecipazioni di competenza dell'Unione", previste da leggi della Regione Piemonte (Distretto Turistico) o dello Stato (G.A.L. "Gruppo di Azione Locale");

Per quanto la Società Acque Cusio, benchè la stessa risulti composta da soli amministratori, in considerazione del tipo di società e delle funzioni da esse espletate (Messa a disposizione delle infrastrutture del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) alle società incaricate della gestione e/o della gestione/erogazione del servizio (trattasi di acque potabili e reflue)) nonché degli utili degli ultimi esercizi, del fatto che non comporti onere alcuno a carico del bilancio comunale e dell'irrisorio costo dell'amministratore (€.1.200,00 annui), la Società non rientra tra le partecipate oggetto di messa in liquidazione. Quindi è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

Dato atto che si deve altresì relazionare che, a norma degli articoli 20 e 26 comma 11<sup>^</sup> del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alle verifiche per la "razionalizzazione periodica" delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Fatto presente che, sempre ai sensi del predetto T.U.S.P. (articolo 4, comma 1<sup>^</sup>) si deve ricordare che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Fermo restando quanto sopra indicato, l'ente locale può mantenere partecipazioni in società:

- a) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2^, T.U.S.P;
- b) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio [...], tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4, comma 3^ del "T.U.S.P.");

Evidenziato che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P. e nella sua osservanza, entro il 30 settembre 2017 l'Unione deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

Fatto presente che è quindi utile riepilogare, ai fini di cui sopra, che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1^ e 2^, del "T.U.S.P." – ossia oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
- 2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1<sup>e</sup> 2<sup>e</sup>, del "T.U.S.P.", e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3. rientrino nelle situazioni previste dall'art. 20, comma 2" del "T.U.S.P";

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

#### Pertanto:

- devono essere valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.
- deve essere tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

L'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute viene quindi istruito dagli uffici dell'ente sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'ente locale non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'articolo 24, comma 1^ del "T.U.S.P.".

Con tutti questi presupposti viene rassegnato alla Giunta l'esito della ricognizione effettuata, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte (2) che nel suo complesso costituisce "piano operativo di razionalizzazione", altresì indicando le eventuali azioni da intraprendere e nulla ravvisando per quanto riguarda le partecipazione da alienare.

Per ulteriore completezza d'istruttoria infine si precisa che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Unione Montana non può

esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, co. 2<sup>^</sup>, codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, codice civile.

E quindi:

#### LA GIUNTA DELL'UNIONE

Sulla base di quanto illustrato dal Presidente ed esaurientemente esposto in narrativa alla quale si rinvia per presupposti giuridici e fattuali, argomentazioni, giustificazioni e motivazioni del provvedimento;

Considerato che entro il 31 dicembre 2018 l'Unione Montana, per effetto dell'articolo 24 del "T.U.S.P." (Testo Unico sulle Società Partecipate) e nella sua doverosa osservanza, deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 31 dicembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate, come meglio esposto, relazionato giustificato nella parte in narrativa del presente provvedimento;

Richiamato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017-2018-2019, definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio n. 21 del 30.11.2016;

Visto lo Statuto dell'Unione Montana;

Visto il T.U. Enti Locali approvato con il D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto l'esito del procedimento istruttorio esperito le cui risultanze si sostanziano nel poter attestare (confermare) l'esistenza dei presupposti e delle ragioni del mantenimento di tali partecipazioni, (già verificate all'atto di accettazione del trasferimento del rapporto giuridico), specificando che si tratta unicamente delle seguenti due società:

- 1) Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l.
- 2) G.A.L. Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola s.c.r.l.
- 3) Acque Cusio Srl

Visto il parere istruttorio favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/18.8.2000 e smi, in merito alla regolarità tecnica, espresso dal Direttore Segretario

Ritenuto tutto quanto esaminato meritevole di approvazione;

Con votazione unanime favorevole

### DELIBERA

1) Di approvare il procedimento istruttorio riguardante la ricognizione delle tre "partecipazioni" possedute dall'Unione Montana, alla data del 31 dicembre 2017 e a tuttoggi, acquisite nei modi specificati in premessa;

Di attestare (confermare) altresì l'esistenza dei presupposti e delle ragioni del mantenimento di tali partecipazioni, specificando che si tratta unicamente delle seguenti tre società:

- a) Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l.
- b) G.A.L. Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola s.c.r.l.
- c) Acque Cusio Srl
- 2) Di dare atto, per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P. e nella sua osservanza, che il termine di tutte le operazioni previste dalla legge in materia di partecipazioni pubbliche detenute dagli enti, è fissato al 31 dicembre 2018.

- 3) Di far quindi presente che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà in particolare comunicato ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014 e s.m.i, con le modalità disposte ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi.
- 4) Di dare mandato al Segretario di procedere con gli adempimenti di competenza; Di disporre altresì che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P. (Testo Unico sulle Società Partecipate).
- 5) Di disporre infine che la presente deliberazione sia trasmessa anche alle 2 società partecipate dall'Unione.
- 6) La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del T.U. / D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi, con votazione palese favorevolmente unanime espressa per alzata di mano.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta il parer contabile, ai sensi dell'art. 49 1° C. del D.lgs 267/00.	e favorevole in ordine alla regolarità tecnica e	
Dalla sede dell'Unione Montana, lì 14/11/2018	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI	
Letto, confermato e sottoscritto:		
II Presidente F.to: CAPOTOSTI LUCA	Il Segretario Direttore F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI	
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE		
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio decorrenza dal <b>14-feb-2019</b> al <b>28-feb-2019</b> , come prescrit 2000, n. 267.		
Dalla sede dell'Unione Montana, lì 14-feb-2019	Il Segretario Direttore F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI	
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso a	mministrativo.	
Dalla sede dell'Unione Montana, lì 14.02.2019	II Segretario Direttore DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI	
DIQUIAD AZIONE DI		
DICHIARAZIONE DI I		
E' divenuta esecutiva in	data 14-feb-2019	
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 13	4, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)	
□ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.1	34, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)	
	Il Segretario Direttore F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI	